



Comune di Pavullo nel Frignano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2/2023

Estratto dal verbale della seduta del 26/01/2023

OGGETTO:

DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

VENTURELLI DAVIDE	Sindaco	Presente
LUTTI ADRIANO	Consigliere	Presente
MAGAGNOLI ANDREA	Consigliere	Presente
GROTTI MATTEO	Consigliere	Presente
ALPINI ELENA	Consigliere	Presente
RIOLI GABRIELE	Consigliere	Presente
MARINI ANNALISA	Consigliere	Assente
ARBORESI ANGELA BEATRIZ	Presidente	Presente
TONI MARCO	Consigliere	Presente
VERBELLI LUCA	Consigliere	Presente
RODIONOVA OLGA	Consigliere	Presente
BIOLCHINI LUCIANO	Consigliere	Presente
CAMATTI EROS	Consigliere	Presente
ISEPPI DANIELE	Consigliere	Presente
PATTUZZI GRAZIANO	Consigliere	Presente
PIGGIOLI FRANCESCO	Consigliere	Presente
SCARUFFI STEFANO	Consigliere	Presente

Presenti: 16 Assenti: 1

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: CORNIA, MONTI, PIACENTINI, PIETROLUONGO E SARGENTI.

Assume la presidenza la Sig.ra ARBORESI ANGELA BEATRIZ - Presidente del Consiglio.
Partecipa il Vice Segretario Dr. COVILI FABRIZIO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



Oggetto: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

(Come previsto dal comma 1[^] dell'art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Il Presidente, dopo aver letto l'oggetto del punto in trattazione cede la parola all'Assessore Sargenti per l'illustrazione.

A seguire intervengono nella discussione i consiglieri: Iseppi e Pattuzzi.

Replica l'Assessore Sargenti ed infine per esprimere la dichiarazione di voto interviene il consigliere Scaruffi.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione, che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 16
consiglieri votanti	n. 13
voti favorevoli	n. 13
astenuti	n. 3 (Biolchini, Camatti e Iseppi)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, in considerazione del ristretto termine per l'invio dell'atto all'agente della riscossione;

Con n. 13 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Biolchini, Camatti, Iseppi), legalmente resi,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 20/01/2022, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2022, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 172 del 29/12/2022, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 – parte finanziaria;

Visto che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di

capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della deliberazione di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali



spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Considerato:

- che i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, che presentano ancora un residuo da incassare, ammontano ad un importo complessivo di euro 216.064,28;
- che l'importo riguarda qualsiasi tipologia di credito comunale (tributi, contravvenzioni al codice della strada, rette scolastiche ed altre entrate);
- che dal sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, tuttavia, non è possibile quantificare in maniera puntuale i carichi inferiori a mille euro potenzialmente interessati dallo stralcio parziale, ed il corrispondente numero dei debitori;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore dell'Area Servizi Finanziari;

Visto il parere favorevole espresso in data 20/01/2023 con verbale n. 41 dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 1° comma lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, allegato A) alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Pianificazione, Programmazione, Contabilità Economica e Controllo nella seduta del 21/01/2023;

DELIBERA



- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- 3) di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- 4) di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
ARBORESI ANGELA BEATRIZ

Il Vice Segretario
COVILI FABRIZIO



COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Provincia di Modena

Collegio dei Revisori

Verbale n. 41 del 20/01/2023

OGGETTO: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

Il giorno 20 gennaio si è riunito da remoto, dalle rispettive sedi, il Collegio dei Revisori del Comune di Pavullo nel Frignano (MO) nelle persone di:

- Dott.ssa Susanna Giuriatti - Presidente;
- Dott. Alessandro Rossetti - Componente effettivo;
- Dott.ssa Grazia Zeppa - Componente effettivo;

con il seguente ordine del giorno:

- proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 23/2023 avente ad oggetto *“DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022”*.

Il Collegio, relativamente al punto posto all'ordine del giorno,

- **Vista** la richiesta di parere, in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229, sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 23/2023 avente ad oggetto *“DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022”*, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Richiamata la legge n. 197 del 29/12/2022 *“Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata sulla GU n. 303 del 29/12/2022;

Preso atto che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della citata legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro, in particolare:

- il comma 222 *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della*

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ...”;

- *il comma 227 “Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”;*
- *il comma 228 “Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute”;*
- *il comma 229 “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”;*

Richiamato altresì il comma 231 dell'art. 1 della legge 197/2022 *“Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del*

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 23/2023 dalla quale si rileva che l’Ente intende avvalersi della facoltà prevista dal soprariportato comma 229 dell’articolo 1 della L. 197 del 29/12/2022 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 del medesimo articolo relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale, tenuto conto in particolare di quanto disposto dal richiamato comma 231;

Rilevato che l’Ente, ai fini dell’efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 è tenuto a comunicare:

- l’adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- l’adozione del provvedimento all’Agente della riscossione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile Settore finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato, l’Organo di revisione,

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del D.Lgs.n.267/2000, alla proposta di deliberazione consiliare n. 23/2023, rammentando che l’Ente è tenuto a trasmettere la deliberazione al MEF ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e a notificare la stessa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale.

20 gennaio 2023

Firmato digitalmente

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Susanna Giuriatti

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Alessandro Rossetti



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Allegato alla proposta n. 23/2023

Oggetto: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Pavullo nel Frignano, 25/01/2023

Sottoscritto dal Direttore
dell'AREA SERVIZI FINANZIARI
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 23/2023

Oggetto: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Pavullo nel Frignano, 25/01/2023

Sottoscritto dal Direttore
dell'Area Servizi Finanziari
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 2 del 26/01/2023

Oggetto: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel Frignano in data 27/01/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Pavullo nel Frignano, 27/01/2023

Sottoscritto dal
Il Responsabile della Pubblicazione
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 2 del 26/01/2023

Oggetto: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/01/2023 .

Pavullo nel Frignano, 27/01/2023

Sottoscritta dal
Vice Segretario Generale
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale